

Legge 4 dicembre 1993, n. 493

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N.398 CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA.

(*) Le modificazioni ed integrazioni sono riportate fra virgolette; inoltre, della presente legge, si riportano solo gli articoli e i commi di specifico interesse.

Art.8.

Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed Edilizia sperimentale

1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'art.18 del decreto legge 13-5-1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-7-1991, n.203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al quinto comma del citato art.18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art.27 della legge 8-6-1990, n.142, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al quarto comma del presente articolo.
2. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'art.2, primo comma, lettera f), della legge 5-8-1978, n.457, e successive modificazioni, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni <<dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>>, provvede in via sostitutiva nei successivi centoventi giorni, anche mediante la nomina di un commissario <<ad acta>>.
3. Alla scadenza dei termini di cui ai commi primo e secondo, gli affidamenti sono revocati di diritto.
4. Il segretario generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni <<dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>> gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi primo e secondo <<e gli elenchi dei soggetti attuatori>>.

Art.9.

Nuovi contributi in materia edilizia

- <<1. I fondi di cui alla legge 14-2-1963, n.60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti>> (comma così sostituito dall'art.4 della legge 28-1-1994, n.85).
- <<2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'art.8 della legge 17-2-1992, n.179.
3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari>>.